

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 127 DEL 01.06.2006

OGGETTO: Ricorso avanti la Corte di Appello di Trieste nei confronti del Ministero della Giustizia per risarcimento danni per ritardata giustizia ai sensi della legge Pinto (L. 24.03.2001 n. 89) – Vertenza Comune di Zevio // Citarella – Braggio – Monaco

LA GIUNTA COMUALE

PREMESSO CHE:

- con contratto Rep. S.C. n. 2008 del 14.5.1992- reg. a Verona il 29.05.1992 al n. 2684 atti pubblici cui ha fatto seguito atto aggiuntivo Rep. S.C. n. 2151 del 5.8.93 relativo ai lavori di cui alla perizia suppletiva e di variante, approvata con deliberazione G.C. n. 309 del 18.5.1993, il Comune di Zevio ha appaltato all'impresa Costruzioni Generali Citarella s.r.l., con sede in Nocera Superiore, i lavori di costruzione di una palestra con servizi nel capoluogo per l'importo complessivo netto di £ 1.277.325.961;

- la direzione dei lavori è stata affidata all'arch. Stefano Braggio di Verona, già redattore del progetto e in corso d'opera è stato nominato quale collaudatore tecnico amministrativo l'ing. Italo Monaco di Verona;

- l'opera commissionata avrebbe dovuto essere consegnata entro il 7 giugno 1993;

- a seguito di sopralluogo in data 28.9.93 del DD.LL. sono stati riscontrati numerosi vizi e difetti dell'opera, dettagliati e denunciati all'impresa appaltatrice con lettera del 30 settembre successivo;

- sollecitata ripetutamente dal comune, anche con l'intervento dei tecnici sopra detti, la ditta appaltatrice, nonostante diversa assicurazione e l'esecuzione di vari interventi sull'opera- nel novembre 1994 e nell'aprile 1995- non ha eliminato i vizi lamentati;

- il 16.5.1995 l'ing. Monaco ha rilasciato il certificato di collaudo autorizzando lo svincolo della cauzione definitiva di £ 56.905.016 e liquidando l'ammontare complessivo dei lavori in £ 1.276.325.316, inferiore alle somme autorizzate (£ 1.277.325.961) per £ 1.000.645, importo trattenuto dall'avere dell'appaltatore per modeste infiltrazioni localizzate in particolare nel corridoio N-E" e per l'omesso intervento teso ad eliminare le fessurazioni segnalate dal tecnico alla ditta appaltatrice in precedenza (nota del 4.3.1995 in atti);

- la stazione appaltante non ha approvato il collaudo;

- stante la persistenza dei difetti e vizi, con lettera del 5.10.1995, il Comune ha intimato ulteriormente la ditta a provvedere vedendosi eccepire, in risposta, l'intervenuta prescrizione ex art. 1667 c.p.c. e la legittimità del provvedimento di svincolo della cauzione ai sensi dell'art. 5 c.4 ultimo periodo L. 741/1981;

- rappresentata e difesa dall'avv.to Alessandro Chiamenti del foro di Verona, con studio in Verona, ora in Via Grazioni n. 5, incaricato dalla Giunta Comunale con

deliberazioni n. 962 del 28.12.1995 e n. 406 del 27.6.1996, il Comune ha citato in giudizio :

- L'impresa Costruzioni Generali Citarella s.r.l., ditta appaltatrice;
- L'arch. Stefano Braggio, direttore dei lavori;
- L'ing. Italo Monaco, collaudatore;

al fine di ottenere:

1. l'accertamento dei gravissimi vizi e difetti dell'opera verificati in sede di accertamento tecnico preventivo dall'ing. Luciano Fusini e gli ulteriori difetti riscontrati dal geom. Marchesini Raffaele di cui alla relazione preventiva dell'11.12.1997 prodotta in atti;
2. l'accertamento di errori di progettazione da parte dell'arch. Stefano Braggio;
3. dichiarazione della responsabilità solidale di tutti i convenuti ai sensi dell'art. 1669 c.c. o, in subordine dell'art. 1667 c.c.;
4. determinazione del valore necessario per l'eliminazione definitiva dei gravi difetti accertati;
5. condanna dei convenuti tutti in via solidale a risarcire il comune di Zevio del danno da quantificarsi in corso di causa a mezzo di C.T.U. con gli interessi dalla domanda al saldo;
6. condanna dei medesimi a risarcire solidalmente il danno all'immagine subito dal comune quantificato in £ 50.000.000;
7. condanna alla rifusione delle spese di lite, diritti ed onorari del giudizio e dell'accertamento tecnico preventivo n. 665/96 R.G.;

- la causa, nella quale si sono costituiti tutti i convenuti si è protratta per anni in modo ingiustificato: per ben due volte – la prima il 12 ottobre 2000, la seconda il 25.9.2001-- è stata assegnata in decisione dal Giudice Istruttore dr. Chimez, che altrettante volte l'ha rimessa in istruttoria per banali motivi sino al suo trasferimento presso altro tribunale;

- nelle more del giudizio la Costruzioni Generali Citarella s.r.l. è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, notizia resa dall'avvocato difensore della ditta solo il 29 aprile 2004 con la conseguente dichiarazione di interruzione;

- il Comune ha riassunto tempestivamente la causa nei confronti dell'arch. Braggio e dell'ing. Monaco;

- il 18 maggio 2005 il Tribunale si è pronunciato con sentenza n. 15041 dichiarando il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti, in sede giurisdizionale vertendosi in ipotesi di responsabilità contabile amministrativa stante il rapporto di servizio tra i tecnici, rispettivamente progettista- direttore dei lavori e collaudatore tecnico amministrativo;

CONSIDERATO CHE, come già detto, il giudizio si è dilungato nel tempo per lungaggini processuali non giustificabili;

- tra l'altro l'eccezione di difetto di giurisdizione è stata sollevata quale pregiudiziale dal difensore dei convenuti Braggio e Monaco nel dicembre 1997 e solo nel 2005 ha avuto una risposta;

- la mancanza di pronuncia e la prosecuzione della trattazione della controversia hanno indotto la parte attrice a ritenere implicitamente rigettata l'eccezione stessa;

VISTA la lettera prot. 24809 del 7 novembre 2005 con cui l'avvocato Alessandro Chiamenti, procuratore del comune di Zevio nella causa, evidenzia come a suo avviso, sussistano tutti i presupposti per promuovere una richiesta di risarcimento del danno per "ritardata giustizia" ai sensi della legge 24.3.2001 n. 89 – Legge Pinto;

RITENUTO opportuno intraprendere l'azione per far valere le frustrate ragioni dell'ente affidando l'incarico al medesimo legale che meglio di ogni altro conosce le vicende processuali;

VISTO il preventivo di massima inviato in data 19 aprile 2006 prot. n. 8442;

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

VISTO il comma 2 dell'art. 26 dello statuto comunale secondo il quale spetta a questo organo la decisione di intraprendere il giudizio;

RITENUTO di invitare il responsabile del servizio, al quale sono state attribuite le risorse finanziarie con propria deliberazione n. 70 del 04.04.2006, ad incaricare tempestivamente il legale per la presentazione del ricorso;

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'at. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme e modi di legge;

D E L I B E R A

1. **DI INTRAPRENDERE** azione legale avanti la Corte d'Appello di Trieste nei confronti del Ministero della Giustizia ai sensi e per gli effetti della Legge 24.03.2001 n. 89 (Legge Pinto) al fine di ottenere il risarcimento del danno per "ritardata giustizia" con riferimento alla causa in oggetto di cui si è detto in premessa.
2. **DI DEMANDARE** al Segretario Generale dirigente dell'U.O. Segreteria Affari Generali Vigilanza gli atti conseguenti alla presente decisione compreso l'affidamento dell'incarico all'avvocato a cui verrà conferito la procura alla lite da parte del Sindaco, legale rappresentante dell'Ente, nonché l'assunzione della relativa spesa.
3. **DI DARE ATTO** che la spesa non definitiva di €7.305,47= come da preventivo prodotto dal legale, sarà formalmente assunta ed impegnata a cura del responsabile del servizio a cui sono state assegnate le risorse con la citata deliberazione G.C. n. 70/2006, al bilancio esercizio finanziario 2006, Capitolo di PEG 123 denominato "Consulenze Legali" dove esiste la disponibilità, previo annullamento dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 48 del 27.04.2006.

4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché al Prefetto ai sensi dell'art. 135 del medesimo Decreto Legislativo.
5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante la necessità di agire senza ulteriore indugio, con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.